



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE AFFARI GENERALI
AFFARI LEGALI ASSICURAZIONI

DETERMINAZIONE N. 56 / 2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL'AVV. PAOLO COLI DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA NEL GIUDIZIO RG. 10250/2019 INSTAURATO D INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 254/2019 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA- CIG. N. Z7C2BEF548

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

- delibere di Consiglio Comunale:

- n. 81 del 20.12.2019 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020/2022 – Nota di aggiornamento";
- n. 82 del 20.12.2019 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022";

- delibere di Giunta Comunale:

- n. 3 del 09.01.2020 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore".

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 28/01/2016 ad oggetto: "Riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente; approvazione nuovo organigramma, dotazione organica e modifiche all'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- il decreto del Sindaco n. 18 del 10.07.2019 concernente l'assegnazione alla Dott.ssa Jessica Curti delle funzioni di responsabile del settore "Affari Generali" dal 11.07.2019 per una durata pari a dodici mesi;

Premesso che:

- con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione di Parma, Campioli Ivan Sandro, Campioli Rossano e Italcasa Costruzioni edili s.r.l. chiedevano l'annullamento dei seguenti atti:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- della determinazione n. 88/2018 a firma del responsabile del settore Lavori Pubblici e Patrimonio ad oggetto: *"Approvazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione di parcheggio ad uso pubblico su area privata in Casalgrande Alto Via Statutaria in adempimento alla concessione edilizia in sanatoria n. 28 del 15/2/2001 ed alle sentenze Tar per l'Emilia Romagna Sez. Parma nn. 503 /10 e 47/2015;*
- della determinazione n. 336/2018 del 28/8/2018, avente ag oggetto: *"determina a contrarre relativa alla realizzazione di parcheggi ad uso pubblico su area privata in casalgrande alto via statutaria in adempimento alla concessione edilizia in sanatoria n. 28 del 15/02/2001 ed alle sentenze T.A.R. per l'Emilia Romagna, sez. di Parma";*
- della determina n. 408/2018 del 15/10/2018 del settore Lavori Pubblici e Patrimonio ad oggetto *"Aggiudicazione lavori di realizzazione di aprcheggi ad uso pubblico su area privata in casalgrande alto via statutaria in adempimento alla concessione edilizia in sanatoria n. 28 del 15/02/2001 ed alle sentenze T.A.R. per L'Emilia Romagna, SEZ. di Parma – CIG Z3324B9498";*
- occorrendo della comunicazione in data 16/10/2018 prot. 18337, a firma del responsabile del 4° settore Lavori Pubblici, Geom. Corrado Sorrivi, avente ad oggetto: *"costruzione aree di parcheggio privato ad uso pubblico in adempimento alla concessione edilizia in sanatoria n. 28 del 15/02/2001 ed alla sentenza TAR Parma n. 503/10. Comunicazione determina di aggiudicazione lavori di realizzazione di parcheggi ad uso pubblico su area privata in Casalgrande Alto via Statutaria in adempimento alla concessione edilizia in sanatoria n. 28 del 15/02/2001 ed alle sentenze del Tar per l'EMilia Romagna, sezione di Parma";*
- con sentenza n. 254/2019 il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione di Parma, respingeva il ricorso, condannando altresì i ricorrenti alle spese di lite;
- avverso la predetta sentenza, Campioli Ivan Sandro, Campioli Rossano e Italcasa Costruzioni Edili S.r.l. proponevano ricorso innanzi al Consiglio di Stato R.G. n. 10250/2019;

Preso atto che, con delibera n. 9 del 31 gennaio 2020, immediatamente esecutiva, la Giunta comunale:

- autorizzava il Sindaco *pro tempore* a resistere, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, nel giudizio RG. 10250/2019 instaurato da Campioli Ivan Sandro, Campioli Rossano e Italcasa Costruzioni Edili S.r.l. innanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza n. 254/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione di Parma, ed a sottoscrivere quindi gli atti a tal fine necessari;
- dava mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di provvedere agli atti amministrativi a tal fine necessari;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Dato preventivamente atto che:

- il conferimento dell'incarico professionale in argomento non rientra tra le attività istituzionali che la legge attribuisce all'Ente, ma nel potere e dovere di opporsi ad eventuali pretese di terzi;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- all'interno della struttura dell'Amministrazione non è presente l'Avvocatura Comunale, per cui occorre procedere all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale ad un soggetto esterno;

Dato altresì atto che l'Amministrazione ha ritenuto opportuno dotarsi a tal fine di un elenco di Avvocati mediante acquisizione di curricula vitae per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, fatta salva la facoltà di scegliere altri avvocati non iscritti, laddove in considerazione dell'eccezionalità e dell'importanza del contenzioso non si rinvenga all'interno dello stesso una professionalità adeguata, approvato con determina n. 600 del 19 dicembre 2018 e successivamente aggiornato con cadenza semestrale;

Richiamato l'art. 5 dell'avviso pubblicato per la formazione del predetto albo, recante le modalità di conferimento dell'incarico di patrocinio legale, il quale prevede:

“2. Il Comune conserva piena autonomia nella scelta, all'interno dell'elenco, dell'avvocato

cui conferire l'incarico, osservando di norma i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e tutela dell'ambiente ed efficacia energetica tra i professionisti iscritti, valorizzando in particolare:

- *esperienza e competenza tecnica nella materia oggetto del contenzioso ovvero anche della questione rilevante per la sua soluzione;*
- *la pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione;*
- *il costo del servizio;*
- *disponibilità immediata ad assumere l'incarico.*

3. Il Comune può procedere all'affidamento diretto in caso di consequenzialità tra incarichi e/o complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto di affidamento, nonché per ragioni di urgenza.....”

Considerato che:

- secondo l'articolo 17, comma 1, lett. d.1, del decreto legislativo 50/2016 gli incarichi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario di configurano come contratto d'appalto esclusi dall'applicazione delle disposizioni recate dallo stesso decreto;
- tuttavia, l'art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016 dispone che “l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;

Richiamate le linee guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi legali, nelle quali è prevista la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto ad un professionista determinato



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

di un incarico di rappresentanza in giudizio in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali ed, in particolare, laddove ricorrano consequenzialità tra incarichi/complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale di affidamento ovvero ragioni di urgenza;

Richiamato altresì il parere reso sullo schema delle predette linee guida dal Consiglio Nazionale Forense del 15 dicembre 2017, su richiesta dell'A.N.A.C., secondo cui *“in conformità alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE ed alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016, i servizi legali elencati all'art. 17, comma 1 lett. d), del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 possono essere affidati in via diretta, secondo l'intuitu personae e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi che sempre guidano l'azione amministrativa”*;

Richiamato infine il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3 agosto 2018, nel quale si afferma che:

- l'incarico di rappresentanza legale in un determinato giudizio configuri un contratto d'opera intellettuale ai sensi e per gli cui all'art. 2222 c.c., configurando una prestazione di servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;
- trattasi di contratto “escluso” dall'applicazione del codice dei contratti e quindi soggetto al solo rispetto dei principi generali;
- i profili da valorizzare nella scelta del professionista sono:
 - i. l'esperienza e la competenza tecnica nella materia oggetto del contenzioso;
 - ii. la pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione;
 - iii. il costo del servizio, in caso sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali;

Dato atto quindi che:

- allo stato attuale non è chiaro l'inquadramento giuridico da attribuire all'incarico di rappresentanza in giudizio previsto dall'art. 17, comma 1, lett. d.1, del decreto legislativo 50/2016;
- tuttavia sia l'A.N.A.C. che la giurisprudenza amministrativa sono concordi nel valorizzare - al fine dell'affidamento dell'incarico al professionista - la precedente esperienza di quest'ultimo con la stazione appaltante nella materia oggetto del contenzioso;

Considerato che:

- l'Avv. Paolo Coli, con studio in Reggio Emilia, è un professionista che vanta una rilevante competenza ed esperienze in ambito urbanistico in collaborazione con numerose pubbliche amministrazioni;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- tale professionista ha già avuto modo di collaborare proficuamente con il Comune di Casalgrande, rappresentandolo – con esito favorevole – nei precedenti gradi di giudizio del contenzioso in oggetto;
- l'avv. Paolo Coli è attualmente iscritto nell'elenco di avvocati del libero foro cui affidare il patrocinio del comune di Casalgrande, approvato con determina n. 600/2018;

Vista la disponibilità dell'Avv. Paolo Coli a rappresentare e difendere il Comune di Casalgrande nell'ambito del presente giudizio;

Visto altresì il preventivo al tal fine presentato - acquisito al protocollo n. 2292/2020 - recante l'importo complessivo di € 10.426,37 (di cui € 2.342,66 a titolo di spese di domiciliazione) comprensivo di IVA e CPA;

Considerato che il predetto importo risulta formulato in coerenza con i parametri fissati dal D.M. 55/2014 e reca uno sconto complessivo pari al 35% sul compenso così ottenuto, comprensivo delle spese generali;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'affidamento dell'incarico di rappresentanza del Comune di Casalgrande nel giudizio di cui all'oggetto all'Avv. Paolo Coli del Foro di Reggio Emilia;

Ritenuto di provvedere, conseguentemente, ad impegnare la somma suindicata;

Visto l'art. 25, comma 4, del vigente Statuto Comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

Visto l'art. 107 del Tuel 18.8.2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1.di provvedere all'affidamento dell'incarico di rappresentanza in giudizio del Comune di Casalgrande all'Avv. Paolo Coli del Foro di Reggio Emilia nel giudizio nel giudizio RG. 10250/2019 instaurato da Campioli Ivan Sandro, Campioli



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Rossano e Italcasa Costruzioni Edili S.r.l. innanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza n. 254/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione di Parma - CIG. n. Z7C2BEF548;

2.di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa di € 10.426,37 sul cap. 730200/55 "spese legali" del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;

3.di autorizzare l'ufficio ragioneria a liquidare e pagare, fino a concorrenza della somma impegnata, l'Avv. Paolo Coli del Foro di Reggio Emilia, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile del servizio competente, senza adozione di ulteriore atto;

4.di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni di cui al presente atto è prevista al 31.12.2020;

5.di trasmettere, altresì, copia del presente atto unitamente alla scheda di sintesi debitamente compilata, alla Corte dei Conti Sezione Emilia-Romagna, ai sensi della deliberazione n. 7/IADC/2009;

6.di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), dell'art. 37 e dell'art. 15, commi 1 e 2 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Impegno	730200/55	2020	286	RAPPRESENTANZ A AVV. COLI NEL GIUDIZIO RG. 10250/2019 AL CONSIGLIO DI STATO		€10.426,37

Lì, 06/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CURTI JESSICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)